



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 2 dicembre 2013

17071/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0202 (CNS)**

**SOC 999
MI 1106
CODEC 2776**

RELAZIONE

del: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)

al: Consiglio EPSCO

n. prop. Comm.: 11474/13 SOC 534 SAN 579 CODEC 1581 - COM (2013) 430 final

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i **servizi pubblici per l'impiego (SPI)**
- *Orientamento generale*

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 giugno 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)¹.
2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 17 ottobre 2013². Il Comitato delle regioni non ha ancora espresso alcun parere.
3. Si prevede che il Comitato per l'occupazione del Parlamento europeo voterà sul progetto di relazione in dicembre.

¹ COM(2013) 430 definitivo (cfr. doc. 11474/13).

² SOC/490 – CES5207-2013_00_00_TRA_AC – 2013/0202 (COD)

II. DISCUSSIONI IN SENO AL CONSIGLIO

4. Il Gruppo "Questioni sociali" ha avviato un esame dettagliato della proposta della Commissione nel luglio 2013. La presidenza lituana ha presentato al Gruppo varie proposte di compromesso³. È stato raggiunto un ampio accordo sui principali obiettivi della proposta e su tutti gli elementi, eccettuato uno: la natura volontaria o obbligatoria della partecipazione alla rete degli SPI.
5. La presidenza ha concluso che la soluzione alla suddetta questione in sospeso sarà l'espressione della volontà politica degli Stati membri. È stata avviata una procedura scritta per raggiungere un accordo su tale questione. Tenendo in considerazione il risultato della procedura scritta la presidenza ha proposto al Coreper un nuovo testo di compromesso⁴.
6. Il Coreper, confermando l'accordo sul presente testo di compromesso, ha convenuto di trasmetterlo al Consiglio in vista del raggiungimento di un orientamento generale, accompagnato da una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio (doc. 17001/13).

III. CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio:

- a giungere ad un accordo su un orientamento generale e a dare alla presidenza mandato di avviare negoziati nell'ambito del trilatero informale al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.
- iscrivere nel processo verbale del Consiglio la "Dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri" dell'Unione europea, concordata in sede di Coreper;

³ 12803/13, 13595/13, 14789/13.

⁴ 16441/13.

DECISIONE n. .../2013/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁷,

considerando quanto segue:

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del...

- (1) Nelle conclusioni del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo⁸ ha adottato la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva⁹. Il Consiglio europeo si è pronunciato per la mobilitazione di tutti gli strumenti e le politiche dell'Unione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata. I servizi pubblici per l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale nel contribuire ad aumentare l'obiettivo principale del tasso di occupazione della strategia Europa 2020 a un tasso di occupazione del 75% tra donne e uomini di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020.
- (2) L'articolo 45 del trattato garantisce la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, mentre l'articolo 46 stabilisce le relative misure di attuazione, prevedendo in particolare una stretta cooperazione tra servizi per l'impiego nazionali. Oltre a prendere in esame diversi aspetti generali relativi alla mobilità geografica, una rete di SPI istituita in forza della presente decisione ("la rete") dovrebbe tuttavia coprire un'ampia gamma di obiettivi ed iniziative sotto forma di misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'occupazione.
- (2bis) La presente decisione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di responsabilità degli SPI. Gli Stati membri sono competenti a decidere se partecipare alla rete. Ogni Stato membro partecipante dovrebbe conformarsi alla presente decisione.
- (3) In conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato il Consiglio, con decisione 2010/707/UE¹⁰, ha adottato orientamenti¹¹ per le politiche dell'occupazione degli Stati membri. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri indicazioni per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali ed attuare le riforme in oggetto. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono la base per raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma del suddetto articolo. Negli ultimi anni tali raccomandazioni hanno incluso raccomandazioni specifiche sul funzionamento e sulla capacità degli SPI e sull'efficacia di politiche attive del mercato del lavoro negli Stati membri.

⁸ [...]

⁹ [...]

¹⁰ Decisione del Consiglio 2010/707/UE del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

¹¹ Gli orientamenti sono stati mantenuti per il 2011, il 2012 e il 2013.

- (4) Le raccomandazioni specifiche per paese risulterebbero più efficaci se supportate da una base fattuale più solida e da reazioni all'esito dell'attuazione delle politiche e della cooperazione tra gli SPI degli Stati membri. A tal fine la rete dovrà prendere iniziative concrete quali, ad esempio, costituire sistemi comuni per la definizione di parametri di riferimento basati su elementi concreti, avviare corrispondenti attività di apprendimento reciproco, assicurare l'assistenza reciproca tra i membri della rete ed attuare interventi di ampia portata per la modernizzazione degli SPI. Le conoscenze specifiche della rete e dei suoi singoli membri dovranno altresì essere impiegate per fornire elementi concreti a sostegno dello sviluppo di politiche in materia di occupazione, su richiesta del Consiglio e del comitato per l'occupazione (EMCO).
- (5) La rete dovrà collegare i risultati basati sulle attività di definizione di parametri di riferimento e di apprendimento reciproco in modo tale che si sviluppi un processo di apprendimento per confronto sistematico, dinamico ed integrato, mettendo in relazione i risultati degli SPI con i fattori e i facilitatori di prestazione degli SPI. Il processo di apprendimento per confronto dovrà consistere nell'individuazione di buone prestazioni nei settori degli SPI identificati nella presente decisione tramite sistemi per la definizione di parametri di riferimento basati su indicatori, includendo la raccolta dei dati, la convalida e il consolidamento dei dati, e le valutazioni con una metodologia appropriata, e utilizzando i risultati per attività di apprendimento reciproco tangibili e basate su elementi concreti.
- (6) La rete dovrà operare in stretta cooperazione con l'EMCO, secondo quanto stabilito dall'articolo 150 del trattato e contribuire ai lavori di quest'ultimo fornendo concreti elementi di prova e relazioni sulle politiche attuate dagli SPI. I contributi da parte della rete degli SPI al Consiglio dovranno essere trasmessi tramite l'EMCO. I decisori a livello nazionale e di Unione possono in particolare avvalersi delle conoscenze congiunte della rete sulla realizzazione di politiche in materia di occupazione e sull'analisi comparativa degli SPI per valutare e definire le politiche in materia di occupazione.
- (7) La rete, nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, dovrà contribuire all'attuazione di iniziative strategiche nel settore dell'occupazione, come disposto dalla raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani¹². La rete potrà inoltre sostenere iniziative intese ad agevolare la transizione dall'istruzione e dalla formazione all'occupazione, anche migliorando la trasparenza di competenze e qualifiche.

¹² GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

- (8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni settore di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e l'attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione della rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali nei principali settori dei servizi degli SPI. Tali risultati dovranno contribuire a definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa pubblica.
- (8bis) I dettagli tecnici della definizione di parametri di riferimento per gli SPI e il relativo esercizio di apprendimento reciproco, in particolare la metodologia della definizione di parametri di riferimento, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli SPI, le variabili di contesto, le condizioni per la trasmissione dei dati, e gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco, dovranno essere definiti dalla rete nel suo programma di lavoro annuale. I settori di definizione dei parametri di riferimento dovranno essere definiti nella presente decisione. Gli Stati membri restano competenti a decidere se impegnarsi su base volontaria in esercizi supplementari di definizione di parametri di riferimento in altri settori.
- (9) [...]
- (10) In ragione della varietà dei modelli, dei compiti e delle forme di erogazione dei servizi da parte degli SPI, spetta a ciascuno Stato membro nominare un membro per il consiglio direttivo della rete di SPI, da reperire fra i dirigenti dei rispettivi SPI. Ove applicabile, in seno al consiglio direttivo il membro dovrà rappresentare gli altri SPI dello Stato membro di origine. Qualora non sia possibile, per ragioni costituzionali, la nomina da parte di uno Stato membro di un solo SPI, gli SPI pertinenti dovranno essere individuati mantenendo il loro numero al minimo e senza modificare la norma di uno Stato membro uguale ad un voto nel consiglio direttivo della rete. I membri nominati avranno facoltà di prendere decisioni per conto delle rispettive organizzazioni di appartenenza. Al fine di garantire che tutti gli SPI siano coinvolti nella rete, le attività saranno aperte a partecipanti ad ogni livello.

- (11) La rete dovrà prendere le mosse dal lavoro già svolto e sostituire il gruppo consultivo informale UE/SEE/SPI esistente, che la Commissione sostiene dal 1997. I pareri di tale gruppo sono stati presi in considerazione all'atto di elaborare la presente decisione.
- (12) I settori chiave d'azione individuati dal gruppo informale di esperti nel documento "Strategia 2020 per gli SPI"¹³ dovranno servire da orientamento per lo sviluppo di concetti per la modernizzazione e il rafforzamento degli SPI.
- (13) La rete fornirà assistenza ai suoi membri e contribuirà a far sì che si sostengano fra di loro nel modernizzare le strutture organizzative e nell'erogare i servizi di loro competenza, migliorando la cooperazione con specifico riferimento al trasferimento delle conoscenze, a visite di studio e scambi di personale.
- (14) La rete e le sue iniziative saranno finanziate tramite la sezione occupazione/PROGRESS del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio.
- (15) Per i progetti sviluppati dalla rete o formulati nell'ambito delle attività per l'apprendimento reciproco e successivamente attuati nei singoli SPI, gli Stati membri avranno accesso ad un finanziamento da parte del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e di Orizzonte 2020.
- (15bis) La rete garantisce di completare e non sostituire né duplicare le azioni intraprese nel quadro della strategia europea per l'occupazione ai sensi del titolo IX del trattato, in particolare quelle dell'EMCO e i suoi strumenti come il quadro di valutazione comune (JAF), nonché il programma di apprendimento reciproco. Inoltre per creare sinergie la Commissione dovrà garantire che il segretariato della rete degli SPI cooperi strettamente con quello dell'EMCO.

¹³ [...]

(16) [...]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Istituzione della rete

È istituita una rete di servizi pubblici per l'impiego (SPI) dell'Unione ("la rete") per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

La rete si compone di:

- a) gli SPI nominati dagli Stati membri;
- b) la Commissione; e
- c) il comitato per l'occupazione (EMCO) che ha lo status di osservatore.

Gli Stati membri in cui siano presenti SPI regionali autonomi sono tenuti a garantire che questi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete.

Articolo 2
Obiettivi

Lo scopo della presente decisione è incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'occupazione tramite la rete, nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, al fine di contribuire alla strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e sostenere così:

- a) [...]

- b) il migliore funzionamento dei mercati del lavoro;
- c) la migliore integrazione dei mercati del lavoro;
- d) l'aumento della mobilità geografica e professionale per soddisfare le specifiche esigenze del mercato del lavoro degli Stati membri;
- e) la lotta contro l'esclusione sociale tramite l'integrazione del mercato del lavoro;
- f) l'attuazione efficace ed efficiente di politiche attive del mercato del lavoro.

Articolo 3

Iniziative della rete

1. Nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, la rete conduce, in particolare, le seguenti iniziative:
 - a) sviluppa ed attua tra gli SPI sistemi per la definizione di parametri di riferimento basati su elementi concreti a livello dell'Unione per paragonare con un'adeguata metodologia le prestazioni della loro attività nei seguenti settori: la riduzione della disoccupazione, inclusa la disoccupazione giovanile; la durata della disoccupazione; la copertura dei posti vacanti; e la soddisfazione degli utenti degli SPI. La definizione di parametri di riferimento utilizza indicatori quantitativi e qualitativi e valutazioni, e raccoglie dati per le attività di apprendimento reciproco al fine di sviluppare un idoneo processo di apprendimento per confronto. Essa partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste attività mediante la condivisione di dati, conoscenze e pratiche. Gli Stati membri restano competenti a decidere se impegnarsi su base volontaria in esercizi supplementari di definizione di parametri di riferimento in altri settori;

- b) fornisce assistenza reciproca, sotto forma di attività inter pares o di gruppo, tramite la cooperazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di personale tra i membri della rete, incluso un sostegno all'attuazione delle raccomandazioni sugli SPI specifiche per paese formulate dal Consiglio su richiesta dello Stato membro o dello SPI interessato;
 - c) contribuisce a modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale;
 - d) redige relazioni su richiesta del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa e informa debitamente l'EMCO prima della loro presentazione. La rete invia i suoi contributi al Consiglio tramite l'EMCO;
 - e) contribuisce all'attuazione di iniziative nel campo dell'occupazione degli Stati membri;
 - f) adotta ed attua un programma di lavoro annuale che stabilisce i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere ed i dettagli relativi all'attuazione dei sistemi per la definizione di parametri di riferimento. L'EMCO è informato sul programma di lavoro annuale della rete prima della sua adozione.
2. La rete stabilisce un meccanismo di rendicontazione rispetto alle iniziative di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1. In forza della presente disposizione i membri della rete sono tenuti a presentare su base annuale al Consiglio direttivo relazioni sulla loro attività.

Articolo 4 *Cooperazione*

La rete coopera con le pertinenti parti interessate del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività pertinenti e negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati.

Articolo 5
Funzionamento della rete

0. Gli Stati membri notificano al Segretariato la loro partecipazione alla rete.

 1. La rete è retta da un consiglio direttivo per il quale ciascuno Stato membro nomina un membro ed un supplente provenienti dalla dirigenza dei rispettivi SPI. Anche la Commissione nomina un membro ed un supplente per il consiglio direttivo. I supplenti del consiglio direttivo sostituiscono i membri ogniqualvolta ciò si renda necessario. L'EMCO nomina, tra i suoi membri e in conformità del suo regolamento interno, un rappresentante con lo status di osservatore nel consiglio direttivo.

 2. Tra i membri degli SPI facenti parte del consiglio direttivo sono nominati un presidente e due vice-presidenti del consiglio direttivo. il presidente rappresenta la rete. I vice-presidenti sostituiscono il presidente ogniqualvolta ciò si renda necessario.

 3. Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il regolamento interno che include, tra l'altro, disposizioni sulle modalità di decisione del consiglio direttivo e sulla nomina e durata dell'incarico del presidente e dei vice-presidenti del consiglio direttivo.
- 3BIS) Il Consiglio direttivo adotta a maggioranza:
- i) il programma di lavoro annuale della rete, che comprende la costituzione di gruppi di lavoro e la scelta del regime linguistico delle riunioni della rete;

 - ii) il quadro tecnico per la realizzazione delle attività di definizione di parametri di riferimento e di apprendimento reciproco, quale parte del programma di lavoro annuale della rete, inclusa la metodologia della definizione di parametri di riferimento, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per comparare le prestazioni degli SPI, le variabili di contesto, le condizioni per la trasmissione dei dati, e gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco;

 - iii) la relazione annuale della rete. Tale relazione è pubblicata.

4. Il consiglio direttivo è assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato nei locali di quest'ultima. Il segretariato prepara, congiuntamente al presidente ed ai vice-presidenti, le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro annuale della rete e la relazione annuale. Il segretariato dovrà cooperare strettamente con il segretariato dell'EMCO.

Articolo 6

Sostegno finanziario per la presente misura di incentivazione

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 7

Adozione di un quadro generale

[...]

Articolo 8

Esercizio della delega

[...]

Articolo 9

Riesame

Entro [...] * la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione stabilisce in particolare in che misura la rete ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e se ha assolto le sue funzioni. Valuta altresì come i sistemi di definizione di parametri di riferimento nei settori di cui alla lettera a) dell'articolo 3, paragrafo 1, sono stati sviluppati ed attuati dalla rete e se sia opportuno ampliare tali settori.

* GU: inserire la data - quattro anni dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente